



## STATUTO

### SOCIETÀ GINNASTICA SEZIONE FEDERALE DI GIUBIASCO

15.12.2013

#### Cap. I Generalità

##### Art. 1 Nome

La società Ginnastica, Sezione Federale, Giubiasco, fondata il 18 marzo 1926, in seguito denominata SFG Giubiasco, è una Società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

##### Art. 2 Sede

La sede della Società è ubicata presso l'ex Scuola dell'infanzia del Palasio, in Via Franco Zorzi.<sup>1</sup>

##### Art. 3 Responsabilità

Per gli obblighi finanziari assunti dalla Società risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

#### Cap. II Scopo

##### Art. 4

La SFG Giubiasco ha gli stessi ideali dell'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (in seguito denominata ACTG) e della Federazione Svizzera di Ginnastica (in seguito denominata FSG).

##### Art. 5 Neutralità

La SFG Giubiasco è apartitica e aconfessionale.

##### art. 6 Obiettivi

La SFG Giubiasco, cosciente del significato e dell'importanza che lo sport assume nello Stato e nella società, attribuendo un alto valore alla diffusione dell'idea e dell'etica sportiva, si prefigge di:

- a) contribuire a sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito comunitario della popolazione mediante la pratica delle attività ginniche e sportive
- b) permettere ai suoi membri di esercitare un'adeguata attività sportiva per l'ottenimento di una migliore condizione fisica personale
- c) garantire la formazione dei quadri a tutti i livelli
- d) tenere regolarmente lezioni e organizzare manifestazioni, partecipare a competizioni cantonali, nazionali ed internazionali
- e) collaborare con altre società sportive i cui principi non siano in contrasto con i suoi.

##### Art. 7 Affiliazione

La SFG Giubiasco è affiliata all'ACTG, rispettivamente alla FSG, di cui ne riconosce gli statuti e i regolamenti.

##### Art. 8 Organo Ufficiale

Quale organo ufficiale la SFG Giubiasco si riferisce al "Ginnasta".

---

<sup>1</sup> Modifica del 15 dicembre 2013

## Cap. III Composizione

### Art. 9

La SFG Giubiasco si compone di:

- a) soci attivi
- b) soci sostenitori
- c) soci onorari
- d) soci benemeriti
- e) settore giovanile

### Art. 10 Membri

#### 10.1 Generalità

La Società è l'unica rappresentante dei propri soci.

Si è ammessi alla Società come socio avente pieni diritti nell'anno in cui si compiono i 16 anni.

#### 10.2 Soci attivi

Sono soci attivi le ginnaste e i ginnasti iscritti alla Società che hanno raggiunto l'anno in cui compiono 16 anni.

In seno all'assemblea generale dei soci essi hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

I soci attivi si impegnano a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le convenzioni e le direttive della Società;
- promuovere gli obiettivi della Società e sostenere gli sforzi dei dirigenti in tal senso;
- partecipare alle manifestazioni sociali;
- pagare la tassa sociale.

#### 10.3 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che hanno chiesto ed ottenuto l'ammissione in tale qualità.

In seno all'assemblea generale dei soci essi hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso.

Essi sono unicamente tenuti al pagamento della tassa per loro prevista.

#### 10.4 Soci benemeriti e onorari

Coloro che hanno acquisito meriti particolari e/o hanno contribuito in modo continuo e notevole allo sviluppo della causa ginnica possono essere nominati soci benemeriti o soci onorari.

Essi sono nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del Comitato o di un socio.

I soci benemeriti e onorari hanno diritto di voto, di petizione e di ricorso in seno all'Assemblea generale dei soci.

Essi hanno il dovere di difendere sempre gli ideali e gli interessi della SFG Giubiasco.

Il socio benemerito o onorario può essere privato del proprio titolo dall'assemblea generale dei soci, qualora contravvenga agli statuti e ai regolamenti. E' richiesta l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

I soci benemeriti e onorari hanno libero accesso a tutte le manifestazioni sociali e sono esonerati dall'obbligo di versare la tassa sociale.

#### 10.5 Settore giovanile

Possono essere ammessi alle sezioni giovanili le ragazze e i ragazzi fino ai 15 anni d'età.

Essi pagano la tassa sociale ma non possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità.

#### 10.6 Dimissioni

I soci che intendono rassegnare le dimissioni dalla Società devono darne comunicazione scritta al Comitato.

Essi sono tenuti al pagamento della tassa sociale per l'esercizio in corso.

### Art. 11 Radiazione

Quando un socio è in mora con il pagamento della tassa sociale da un anno o più e quando non frequenta più le lezioni ginniche e le manifestazioni sociali, è radiato dalla Società tramite il Comitato.

## Cap. IV Misure disciplinari

### Art. 12

Un membro della Società può essere oggetto di misure disciplinari qualora contravvenga agli statuti e ai regolamenti, si comporti disonorevolmente nella Società o fuori, si opponga alle decisioni e alle disposizioni del Comitato o non paghi le tasse dopo infruttuosa diffida.

### **Art. 13 Genere**

Possano essere comminate le seguenti misure disciplinari:

- a) l'ammonimento scritto
- b) l'esclusione dalla partecipazione ai concorsi
- c) la sospensione di tutti i diritti nell'ambito della Società
- d) l'espulsione dalla Società.

### **Art. 14 Competenze**

Le misure disciplinari previste dall'art. 13, lett. a) e b) sono di competenza del Comitato; quelle previste dall'art. 13, lett. c) e d) sono di competenza dell'Assemblea. Esse sono comminate, su proposta del Comitato, con l'approvazione dei 2/3 dei presenti.

E' data facoltà al Comitato di sospendere un socio in via provvisoria, dopo che è stata esperita un'inchiesta e in attesa della decisione dell'Assemblea generale.

### **Art. 15 Durata**

Tutte le misure disciplinari, tranne l'ammonimento scritto e l'espulsione, hanno una durata massima di 1 anno. L'Assemblea può deferire al Comitato la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.

### **Art. 16 Riammissione**

Un membro espulso dalla Società può essere riammesso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

### **Art. 17 Divieti**

Ai soci attivi è vietato partecipare, quali ginnasti, a manifestazioni a scopo di lucro.

### **Art. 18 Assicurazione**

Gli attivi, le attive, gli alunni, le alunne sono obbligatoriamente assicurati presso la Cassa di soccorso della FSG, conformemente alle disposizioni in vigore.

## **Cap. V Organizzazione**

### **Art. 19 Organi**

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Comitato
- c) la Commissione tecnica
- d) l'Ufficio di revisione.

### **Art. 20 Assemblea generale dei soci**

#### **20.1 Composizione**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano della Società.

Essa si compone di:

- soci attivi;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari;
- membri del Comitato;
- membri della Commissione tecnica;
- membri dell'Ufficio di revisione.

#### **20.2 Diritto di voto**

Tutti i componenti dell'Assemblea generale dei soci hanno diritto di voto.

#### **20.3 Competenze**

Sono di competenza dell'assemblea generale dei soci:

- approvare il verbale dell'assemblea precedente;
- approvare i rapporti annuali del Comitato e della Commissione tecnica;
- approvare i conti consuntivi, previa conoscenza del rapporto di revisione;
- approvare i conti preventivi;

- approvare ogni modifica parziale o totale degli statuti sociali;
- approvare i regolamenti sociali;
- approvare gli obiettivi a lungo termine;
- approvare il programma di attività;
- ratificare le convenzioni;
- eleggere:
  - i membri del Comitato ed il Presidente;
  - i membri della Commissione tecnica ed il Presidente;
  - i membri dell'Ufficio di revisione;
- nominare, su proposta del Comitato, i soci onorari e benemeriti;
- stabilire le tasse sociali;
- decidere l'espulsione di un socio o la sua riammissione;
- decidere le misure disciplinari di cui all'art. 12 e seguenti;
- decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri;
- decidere l'istituzione, l'impiego e l'abolizione di fondi speciali;
- decidere l'impiego straordinario di fondi della Società per importi superiori a fr. 5000.—(cinquemila);
- decidere lo scioglimento della Società;
- decidere in merito a questioni non attribuite ad altri organi dal presente statuto.

#### **20.4 Convocazione**

L'Assemblea generale dei soci si riunisce una volta all'anno, di regola entro la fine del mese di dicembre. Essa è convocata dal Comitato.

La data dell'Assemblea generale dei soci è pubblicata nella stampa regionale, ed è comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima, unitamente all'ordine del giorno.

#### **20.5 Validità delle decisioni**

L'Assemblea generale dei soci può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### **20.6 Proposte e candidature**

L'Assemblea generale dei soci può evadere unicamente trattande che figurano all'ordine del giorno.

L'iscrizione di nuove trattande può avvenire solo con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

Le proposte, le mozioni e le candidature devono pervenire per iscritto al Comitato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale. Il Comitato può presentare controproposte.

#### **20.7 Votazioni e nomine**

- a) Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere lo scrutinio segreto
- b) le votazioni per le nomine avvengono in forma segreta nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a quello dei mandati da attribuire; è sufficiente la maggioranza relativa
- c) le proposte sono accettate o respinte a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di parità la proposta è considerata respinta
- d) per l'applicazione delle misure disciplinari, la privazione del titolo di socio onorario o benemerito e la revisione parziale o totale dello statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3
- e) per lo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.

#### **20.8 Assemblea straordinaria dei soci**

- a) L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata quando il Comitato lo ritiene necessario o qualora 1/5 dei soci attivi lo richieda. In tal caso essa sarà convocata al massimo entro 1 mese dalla richiesta, nelle forme previste all'art. 20.4
- b) possono essere discusse solo le proposte presentate con la richiesta di convocazione
- c) una decisione presa dall'Assemblea ordinaria dei soci può essere mutata solo in caso di eventi importanti, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto
- d) in particolare è competente a decidere lo scioglimento della Società.

### **Art. 21 Comitato**

#### **21.1 Composizione**

Il Comitato è composto da almeno 7 membri di cui:

- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Presidente della Commissione tecnica;

- il segretario;
- il cassiere;
- almeno 2 membri al minimo.

### **21.2 Nomine**

Tutti i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea generale dei soci.

Il Presidente ed il Presidente della Commissione tecnica sono pure nominati dall'Assemblea generale dei soci. Le rimanenti funzioni sono ripartite internamente dal Comitato.

### **21.3 Periodo legislativo**

Il Comitato rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

### **21.4 Competenze**

- Il Comitato dirige e amministra la Società;
- si riunisce su invito del Presidente oppure su domanda della maggioranza dei membri;
- può deliberare solo quando la maggioranza dei membri è presente;
- le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità decide il voto presidenziale;
- ripartisce le cariche in seno al Comitato e nomina i delegati cantonali;
- è autorizzato a disporre dei fondi sociali per ogni spesa straordinaria fino all'importo massimo di fr. 5000.-- (cinquemila);
- formula proposte all'Assemblea generale dei soci;
- può comminare misure disciplinari nei limiti concessigli dall'art. 12 e seguenti;
- in casi urgenti può prendere decisioni di normale competenza dell'Assemblea generale dei soci, riservata la ratifica.

### **Art. 22**

Il Presidente dirige le riunioni del Comitato e le Assemblee, rappresenta la Società di fronte ai terzi, sorveglia che le decisioni vengano eseguite e presenta un rapporto all'Assemblea generale.

La sua firma, in unione a quella del segretario o del cassiere, impegna legalmente la Società.

### **Art. 23.**

Il Vice-presidente collabora strettamente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

### **Art. 24**

Il segretario redige il verbale, tiene l'elenco dei soci, sbriga la corrispondenza e ordina l'archivio.

### **Art. 25**

Il cassiere tiene la cassa e la contabilità sociale, dispone e sorveglia l'esazione delle tasse sociali, amministra il patrimonio sociale, esegue i pagamenti decisi dal Comitato, presenta un rapporto annuale.

### **Art. 26 Commissione tecnica**

#### **26.1 Composizione**

La Commissione tecnica è composta da almeno 5 membri di cui un Presidente e un Vice-presidente.

La CT sta in carica un anno e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

#### **26.2 Nomina**

Tutti i membri della Commissione tecnica sono nominati dall'assemblea generale dei soci, come pure il Presidente.

#### **26.3 Competenze**

La commissione tecnica è responsabile di tutti i problemi tecnici concernenti l'attività della Società.

In particolare:

- allestisce il programma annuale dell'attività ginnica sociale;
- prepara, dirige e sorveglia la partecipazione ai corsi sociali, cantonali e federali per le monitrici e i monitori e ne compila le indennità;
- esamina e approva le disposizioni tecniche proposte dalle monitrici e dai monitori;
- elabora il piano tecnico generale e particolare di ogni manifestazione prevista dal programma di attività, sorvegliandone la completa applicazione;
- sorveglia dal profilo tecnico l'attività dei gruppi;
- esamina le qualifiche dei giurati da proporre all'ACTG per i corsi individuali e di sezioni;
- promuove le manifestazioni facoltative;
- tiene aggiornati gli stati di servizio delle monitrici e dei monitori e proporre le relative distinzioni.

### **Art. 27 Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione, composto da due membri, esamina i conti annuali e presenta un rapporto all'Assemblea. L'Ufficio di revisione viene eletto dall'Assemblea generale dei soci per un periodo di due anni, i 2 membri non sono rieleggibili immediatamente. La carica del revisore più anziano di nomina decade e deve essere sostituito.

## **Cap. VI Finanze**

### **Art. 28 Entrate**

Le entrate della SFG Giubiasco sono costituite da:

- tasse sociali dei membri;
- sussidi;
- interessi del capitale proprio;
- utili di manifestazioni e azioni speciali;
- contributi degli sponsor;
- donazioni, fondazioni e legati;
- altri contributi.

### **Art. 29 Tasse sociali**

Le tasse sociali annue vengono fissate dall'Assemblea generale dei soci. L'incasso avviene nel corso del primo semestre dell'anno.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse i soci onorari e benemeriti, i monitori/le monitorici e i membri del Comitato.

### **Art. 30 Uscite**

Le uscite vengono fissate nel preventivo che deve essere approvato dall'Assemblea generale dei soci. In casi particolari il Comitato è autorizzato a disporre, per imprevisti, fino ad un importo massimo di fr. 5000.—(cinquemila).

### **Art. 31 Esercizio**

L'esercizio contabile si apre il 1. settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

### **Art. 32 Donazioni, fondazioni e legati**

Le donazioni, le fondazioni e i legati a favore della Società sono regolati dai rispettivi atti legali.

### **Art. 33 Investimento del patrimonio**

Il patrimonio della società può essere investito solamente in valori svizzeri sicuri, escluse le azioni.

## **Cap. VII Diversi**

### **Art. 34 Archivio**

I documenti importanti sono conservati nell'archivio la cui sede è designata dal Comitato.

## **Cap. VIII Revisione dello statuto, scioglimento, disposizioni finali**

### **Art. 35 Revisione dello statuto**

La modifica dello statuto è di competenza dell'Assemblea generale dei soci, su proposta del Comitato o di 1/3 dei membri.

Le proposte devono pervenire debitamente motivate al Comitato almeno 60 giorni prima dell'Assemblea generale. Il Comitato può fare delle controproposte.

### **Art. 36 Approvazione della revisione dello statuto**

Ogni revisione dello statuto deve essere approvata dall'Assemblea generale dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

### **Art. 37 Scioglimento**

Lo scioglimento della Società è deciso da un'Assemblea generale straordinaria. All'ordine del giorno deve figurare quest'unica trattanda.

Lo scioglimento deve essere approvato dai 4/5 dei membri presenti aventi diritto di voto.

**Art. 38 Destinazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della SFG Giubiasco l'Assemblea generale straordinaria stabilisce le clausole stipulanti la consegna dell'archivio, del patrimonio sociale e del materiale all'Autorità comunale che li manterrà fino alla fondazione di una società di ginnastica aventi gli stessi scopi della FSG.

Se entro 10 anni non venisse ricostituita una società avente gli stessi scopi, il patrimonio sociale decadrà a favore della causa ginnica, nell'ambito esclusivo dell'ACTG.

**Art. 39 Disposizioni finali**

Per quanto non è espressamente previsto dai presenti statuti fanno stato gli statuti dell'ACTG e della FSG, nonché le norme di cui agli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto, entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci e del Comitato cantonale dell'ACTG.

**Per la Società Federale Ginnastica Giubiasco:**

**Il Presidente: Carlo Monti**

**Il Segretario: Massimo Calderari**

**Giubiasco, 12 dicembre 2005**

**Approvato dal Comitato Direttivo dell'ACTG  
il 10 novembre 2005**